

Prot.: \_\_\_\_/AA

Alea Ambiente SpA

Sede di Forlì – Provincia di Forlì - Cesena

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO TRA ALEA AMBIENTE SPA E \_\_\_\_\_**

**PER IUL NOLEGGIO A FREDDO “FULL SERVICE” DI**

**AUTOMEZZI – LOTTO N. \_\_\_\_ - CIG: \_\_\_\_\_**

L'anno \_\_\_\_ (\_\_\_\_), il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_,

è redatta la presente scrittura privata, in unico originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori: =====

- **Paolo Contò** nato a Treviso il 04/09/1963 – C.F. CNTPLA63P04L407O, domiciliato per motivi di carica presso la sede aziendale in Piazza Aurelio Saffi n. 8, Forlì (FC), il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di Alea Ambiente SpA (C.F. e P. I.V.A. n. 04338490404), nella sua qualità di Amministratore Unico nominato con atto del 06/06/2017, ed in esecuzione della propria determinazione del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (nel prosieguo dell'atto anche solo **Alea**); =====

- \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ quale interviene nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_, giusto l'atto \_\_\_\_\_, della \_\_\_\_\_ (se del caso: mandataria del R.T.I. con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, raggruppamento costituito con atto \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) ed attuale sede amministrativa in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, d'ora in avanti denominata anche e semplicemente

**Appaltatore;** =====

### **PREMESSO CHE**

- Alea Ambiente SpA è la società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Livia Tellus Romagna Holding SpA di Forlì (FC), da questo interamente detenuta e affidataria "*in house providing*" del servizio gestione rifiuti nel territorio dei n. 13 comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio; =====

- in data 12/12/2017 è stato sottoscritto tra ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) e Alea il contratto di servizio con il quale si stabilisce l'avvio del nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti a partire dal 1° luglio 2018, con la conseguente necessità per quest'ultima di urgentemente procedere all'acquisizione degli automezzi per la sua regolare esecuzione; =====

- con propria determina del \_\_/\_\_/2018 l'Amministratore Unico approvava la documentazione di gara e indiceva la procedura aperta accelerata per l'affidamento tramite accordo quadro dell'appalto in oggetto; =====

- scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, si è proceduto alla loro valutazione nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara, individuando \_\_\_\_\_ nella graduatoria di merito come aggiudicataria; =====

- con propria determina del \_\_/\_\_/2018 l'Amministratore Unico prendeva atto dell'esito delle operazioni di gara e approvava i relativi verbali, aggiudicando l'appalto in oggetto a \_\_\_\_\_; =====
- in data \_\_/\_\_/2018 Alea Ambiente SpA comunicava ai partecipanti l'esito della procedura di gara in parola; =====
- alla data odierna, scaduto il periodo di *stand still*, non è stato proposto alcun ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare di cui al c. I I, art. 32, D.Lgs. 50/2016; =====
- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la documentazione necessaria alla stipula del presente contratto<sup>1</sup>; =====

**Premesso quanto sopra e riconosciuto che è intenzione**

**delle parti tradurre in formale contratto la reciproca**

**volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:**

art. 1) **PREMESSA.** - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. =====

art. 2) **OGGETTO.** - Alea affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione in appalto del noleggio a freddo "full service" di n° \_\_\_\_\_ di Furgoni con pedana / autovetture<sup>2</sup>. =====

L'esecuzione del presente accordo quadro deve avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal CSA e dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, documenti qui richiamati quale parte

---

<sup>1</sup> Ovvero: "al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall'aggiudicazione dell'appalto in parola, il presente contratto è sottoscritto nelle more del completamento dei già avviati controlli di legge circa il possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo degli stessi comporterà la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi e con gli effetti di legge;"

<sup>2</sup> Indicare numero, marca e modello dell'automezzo fornito

integrante e sostanziale del presente contratto ed allegati al medesimo mediante deposito nel relativo fascicolo, agli atti di Alea. =

art. 3) **TEMPI DI FORNITURA.** – La fornitura in oggetto deve avvenire entro e non oltre i termini previsti dall'art. 5, CSA. =====

art. 4) **IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO.** – La convenzione di accordo quadro ha durata di 6 (sei) mesi con possibilità di proroga riservata ad Alea Ambiente S.p.A. fino ad un massimo di ulteriori, complessivi 3 (tre) mesi. L'ammontare complessivo dell'accordo quadro è pari Euro \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_) + IVA. L'importo dei canoni di noleggio mensile sono determinati dalla quotazione formulata in sede di offerta. Alea liquida all'Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite. Si precisa inoltre che il prezzo proposto per il chilometraggio in eccedenza rispetto a quanto incluso nel canone suddetto è pari a \_\_\_\_\_ euro/km. =====

Il pagamento delle fatture è effettuato conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, CSA. =====

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, L. 136/2010, si dà atto che il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario, pena la nullità del presente contratto, sul conto corrente dedicato i cui estremi sono: IBAN \_\_\_\_\_.

I soggetti delegati dall'Appaltatore ad operare su tale conto corrente sono i Sigg.: \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_. =====

L'Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Alea ogni variazione relativa ai suddetti dati. =====

Il pagamento delle fatture debitamente compilate, documentate e autorizzate, avviene secondo quanto stabilito dall'art. 13, CSA. ====  
art. 5) **INADEMPIMENTI E PENALITA'**. – Alea vigila sulla corretta esecuzione contrattuale da parte dell'Appaltatore. =====  
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Alea, fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, è passibile dell'applicazione delle penalità (art. 1382 c.c.) indicate nell'art. 8 del Capitolato. Alea procede alla formale contestazione dell'inadempimento all'Appaltatore mediante raccomandata, pec o fax nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua rilevazione. =====  
Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione l'Appaltatore ha facoltà di presentare ad Alea le proprie giustificazioni per iscritto. =====  
Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni presentate dall'Appaltatore, ovvero decorso inutilmente detto termine, Alea potrà procedere all'applicazione delle penali come sopra determinate. =====  
Non si applica alcuna penalità nel caso in cui le forniture non siano effettuate per oggettive cause di forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate dall'Appaltatore. =====  
L'importo della penale è normalmente detratto dalla prima fattura in scadenza ovvero, se non capiente, anche dalle successive fatture fino

a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta dall'Appaltatore, ovvero rivalendosi sulla garanzia definitiva. =====

art. 6) **RISOLUZIONE CONTRATTUALE.** – Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Alea può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle ipotesi di cui all'art. 12 del Capitolato, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno. =====

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, Alea procede all'incameramento della garanzia definitiva e l'Appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero ad Alea per effetto della risoluzione stessa. =====

Le parti convengono che Alea possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite. =====

art. 7) **RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL'APPALTO.** – Le parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero per *factum principis* (es.: provvedimenti inibitori di Enti competenti ecc.), Alea non fosse più gestore degli attuali servizi ad essa in capo, il presente contratto potrà essere dichiarato risolto su istanza di Alea, a far data dall'efficacia di tale provvedimento. In tale specifica ipotesi Alea non riconoscerà all'Appaltatore alcun indennizzo. =====

Nel caso in cui a Alea dovesse subentrare un altro soggetto, l'Appaltatore è tenuto a proseguire l'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto. =====

art. 8) **ESECUZIONE D'UFFICIO.** – Qualora si verificano inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale delle prestazioni, e ove l'Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da Alea, quest'ultima può eseguire d'ufficio le attività necessarie al regolare andamento dell'appalto, rivolgendosi ad altro operatore economico. =====

Alea, oltre alle eventuali penalità, si riva nei confronti dell'Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio delle suddette attività, la cui attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla garanzia definitiva, impregiudicata la facoltà di Alea di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni. =====

art. 9) **INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI CONTRATTUALI E CONTROVERSIE.** - In caso di discordanza o incertezza nell'interpretazione della volontà contrattuale va preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Alea, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità, della trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto. =====

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai criteri sopra descritti, Alea stabilisce l'interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e pretesa dell'Appaltatore, che questi può fare valere nell'opportuna sede giudiziale. =====

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non dà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Alea. Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al foro di Forlì. =====

art. 10) **GARANZIA DEFINITIVA.** - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di spese che Alea dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, l'Appaltatore presta a favore di Alea apposita garanzia definitiva ex art. 103, D.Lgs. 50/2016 pari al \_\_% dell'importo contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4, ovvero per un massimale di Euro \_\_\_\_\_, mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, in data \_\_/\_\_/\_\_, con conseguente automatico svincolo della garanzia provvisoria presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara. =====



art. 11) **DOMICILIO CONTRATTUALE.** - Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell'Appaltatore la relativa sede amministrativa indicata nell'offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le disposizioni del Codice Civile. =====

Ai fini di cui sopra le comunicazioni e notificazioni da parte dell'Appaltatore ad Alea si intenderanno validamente inoltrate se effettuate, rispettivamente, presso la sede amministrativa sita in Via Golfarelli 123 – 47122 Forlì (FC) e la sede legale sita in Piazza Aurelio Saffi n. 8 – 47121 Forlì (FC). =====

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a subitamente darne notizia all'altra tramite raccomandata a/r ad ogni senso ed effetto di legge. =====

art. 12) **SPESE CONTRATTUALI.** - La stipula del presente contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell'Appaltatore - avviene mediante scrittura privata con registrazione in caso d'uso. Consta la presente scrittura privata di n. \_\_\_\_ fogli. =====

art. 13) **NORME DI RINVIO.** - Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed in quanto applicabili, *in primis* il D.Lgs. 50/2016. =====

Fatto, letto, approvato e sottoscritto,

ALEA AMBIENTE SPA

IL \_\_\_\_\_

SIG. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'APPALTATORE

IL \_\_\_\_\_

SIG. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le seguenti clausole: =====

- articoli del Capitolato: art. 6 ("Collaudo"), art. 8 ("Penali"), art. 12 ("Risoluzione del contratto e recesso"), art. 13 ("Pagamenti"), art. 15 ("Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente"). =====

- articoli del presente contratto: art. 4 ("Importo contrattuale e pagamento"), art. 5 ("Inadempimenti e penalità"), art. 6 ("Risoluzione contrattuale"), art. 7 ("Risoluzione anticipata dell'appalto"), art. 8 ("Esecuzione d'ufficio"), art. 9 ("Interpretazione degli atti contrattuali e controversie"). =====

L'APPALTATORE

IL \_\_\_\_\_

SIG. \_\_\_\_\_